

## COMUNE DI RIVANAZZANO TERME PROVINCIA DI PAVIA

### CONTRATTO PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEDICATO AI SERVIZI SCOLASTICI

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la residenza municipale di Rivanazzano Terme avanti a me Dott. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale pro tempore del Comune di Rivanazzano Terme, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori:

- 1) Dott. Stefania Schiavi, nata a Voghera (PV) il 2.12.1970, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Rivanazzano Terme (PV), c.f./P.I. 00485130181, con sede in Rivanazzano Terme, Piazza Cornaggia 71, di seguito denominato "Amministrazione", il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, (nel seguito denominato anche Ente o Comune o Amministrazione Comunale);
  
2. \_\_\_\_\_, quale rappresentante di ASM Voghera Spa, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, avente sede a Voghera (PV) in Via Pozzoni n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01429910183 (nel seguito denominata anche ASM o ASM Voghera).

#### P r e m e s s o

- che l'Amministrazione Comunale di Rivanazzano Terme deve provvedere al servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Godiasco Salice Terme (sezione di Salice Terme), la scuola dell'infanzia di Rivanazzano Terme, la scuola primaria di Rivanazzano Terme e la scuola secondaria di primo grado di Rivanazzano Terme;

si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto.**

Il Comune di Rivanazzano Terme affida ad ASM Voghera Spa l'appalto del servizio comunale di trasporto scolastico. Il servizio ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni residenti nel Comune di Rivanazzano Terme e frequentanti:

- 1) la Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme;
- 2) la Scuola dell'Infanzia di Godiasco Salice Terme - sezione di Salice Terme di Rivanazzano Terme;
- 3) la Scuola Primaria di Rivanazzano Terme;
- 4) la Scuola Secondaria di Primo Grado di Rivanazzano Terme.

residenti nel territorio comunale oppure nei Comuni limitrofi convenzionati per il servizio di trasporto con il Comune di Rivanazzano Terme, da effettuarsi con automezzi "scuolabus" o autobus con relativi conducenti.

Il servizio dovrà essere svolto prioritariamente, in relazione anche alla dispersione territoriale del Comune di Rivanazzano Terme (territorio parzialmente montano, superficie

circa 30 Km<sup>2</sup>), dalla ditta, che dovrà essere munita dei mezzi necessari, più la riserva, per lo svolgimento del servizio, ovvero: n. 2 mezzi di taglia piccola - 8-10 posti, n. 2 mezzi di taglia media - 18-27 posti, e n. 2 mezzi di taglia grande - 50-56 posti.

Il servizio dovrà svolgersi mediante scuolabus di adeguata capienza in relazione alle esigenze dell'utenza, per tutto l'arco dell'orario scolastico giornaliero, compresi i rientri per le lezioni pomeridiane, e durante tutta la settimana.

#### **Art. 2 – Durata del contratto.**

Il presente contratto ha la durata dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento sino alla scadenza dell'A.S. 2021/2022.

Ciascun anno scolastico ha inizio e scadenza fissati dal calendario emanato dalle Autorità Scolastiche competenti. Per ciascun anno scolastico i giorni presunti di effettivo servizio di trasporto sono stimati in 220 circa. Alla scadenza, senza che il Comune si sia avvalso della facoltà di proroga o di rinnovo di cui al successivo periodo, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti.

#### **Art. 3 - Opzione per la proroga o il rinnovo del contratto.**

La ditta incaricata si obbliga ad accettare la proroga o il rinnovo del contratto su richiesta del Comune, qualora sia consentito dalle disposizioni legislative in vigore, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, nelle more del nuovo affidamento, alle condizioni ed al prezzo contenuti nell'originario contratto. Verificandosi tale opportunità, alla ditta sarà comunque riconosciuto l'adeguamento del canone d'appalto in base alle variazioni del costo della vita intervenute nell'anno secondo il relativo indice ISTAT.

#### **Art. 4 – Pagamenti.**

Per le obbligazioni di cui al presente contratto, il Comune di Rivanazzano Terme corrisponderà il corrispettivo di Euro 54.540,00 annui oltre ad I.V.A. 10%.

Per l'anno scolastico 2019/2020 il corrispettivo sarà di Euro 40.905,00 + IVA 10%.

Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta l'importo annuale di cui sopra dietro l'emissione – per ciascun anno scolastico - di n. 8 fatture, con cadenza dal 30 novembre (31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 15 luglio).

Le fatture sono liquidate entro 60 giorni dalla presentazione al comune e previo accertamento della regolarità della prestazione cui esse sono riferite certificato da parte del direttore dell'esecuzione. Il pagamento è subordinato alla verifica del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Laddove il credito maturato sia superiore all'importo di 5.000,00 €, la sua estinzione mediante pagamento è subordinata alla verifica da parte del comune dell'eventuale inadempimento della ditta affidataria ai sensi dell'articolo 48 bis del dpr 602 del 1973 e del decreto ministeriale 40 del 2008.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a pena di nullità assoluta del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Qualora i pagamenti dei corrispettivi previsti a carico del comune non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, la ditta affidataria ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla normativa vigente.

Il servizio è finanziato in parte con fondi comunali e in parte mediante tariffazione a carico dell'utenza, sulla base di tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio.**

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla ditta affidataria con propri capitali, proprio personale, propri mezzi ed a proprio rischio, secondo le esigenze

dell'Amministrazione Comunale.

La ditta affidataria è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti gli autoveicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario disposto dalle Autorità Scolastiche, dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, compresi quelli degli esami finali, e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla ditta affidataria in collaborazione con il Comune di Rivanazzano Terme tenendo conto che gli utenti devono arrivare agli edifici scolastici di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre dell'automezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta affidataria gli orari esatti dell'inizio e del termine delle lezioni nelle scuole interessate dal servizio comunale di trasporto nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno, come da comunicazioni che pervengono dalle Autorità Scolastiche.

Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà dal lunedì al sabato, sulla base di un "Piano dei percorsi" concordato con l'Amministrazione Comunale sulla falsariga dei percorsi espletati negli anni precedenti. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale, riscontrata la sopravvenuta esigenza di integrare i percorsi di massima prefissati nel "Piano dei percorsi", oppure in relazione ad un sensibile aumento del numero degli utenti o della loro dislocazione sul territorio, potrà procedere ad eventuale integrazione del servizio aggiornando le relative condizioni economiche praticate nei confronti della ditta affidataria, nel rispetto delle capacità di bilancio.

Il Comune di Rivanazzano Terme, in collaborazione con la ditta affidataria, sulla base delle richieste di fruizione da parte dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, definirà, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, nonché le fermate individualizzate ed i punti sul territorio di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

La ditta affidataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto degli alunni.

Il piano annuale di trasporto degli alunni e, in particolare, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

La ditta affidataria è tenuto ad adeguarsi, se richiesto dal Comune, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita degli alunni che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno due giorni prima.

La ditta affidataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli alunni aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee alla fruizione del servizio. A tal fine gli uffici comunali all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicano alla ditta affidataria l'elenco degli alunni aventi diritto al servizio di trasporto scolastico.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e con le cautele atte ad evitare incidenti, per i quali il Comune di Rivanazzano Terme declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.

Al personale di assistenza degli alunni sugli automezzi scuolabus del Comune provvede

direttamente l'Amministrazione Comunale.

Poiché le funzioni oggetto dell'affidamento sono classificate tra i servizi pubblici indispensabili ai sensi della legislazione vigente, il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore. La ditta affidataria si impegna pertanto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che disciplinano la materia e, nel caso di sciopero del personale, la ditta affidataria dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta affidataria agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 6 – Itinerari del trasporto scolastico – Variazioni.**

Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta sul territorio ed il numero degli utenti potranno essere modificati come previsto nell'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento o in diminuzione.

#### **Art. 7 – Servizi supplementari di trasporto.**

La ditta affidataria si impegna ad effettuare, su richiesta del Comune avanzata entro 48 ore antecedenti, servizi supplementari di trasporto alunni che si esauriscono nell'arco di una giornata nella fascia oraria 8.00 – 18.00 (gli orari vengono concordati in funzione delle disponibilità impegnando gli scuolabus per la maggior parte dei servizi) comunque in un raggio di 50 chilometri dagli edifici scolastici, con propri mezzi, per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative. La percorrenza presunta per tali servizi supplementari comporterà complessivamente 500 chilometri per ciascun anno scolastico. Tali servizi dovranno essere espletati dalla ditta affidataria senza diritto di remunerazione aggiuntiva.

#### **Art. 8 – Autoveicoli per l'espletamento del servizio.**

Gli automezzi di proprietà della ditta affidataria devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche, e risultare idonei alle strade da percorrere ed agli alunni da trasportare, nonché in perfetto stato di efficienza. Essi devono essere dotati degli appositi dispositivi per agevolare la salita e la discesa dei soggetti disabili; inoltre, devono essere dotati di apposita cassetta di pronto soccorso e di un estintore per incendi così come previsto dalle leggi vigenti in materia.

Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico devono recare sulla parte anteriore e posteriore (oppure sulle fiancate) la seguente dicitura “Comune di Rivanazzano Terme – Trasporto scolastico”.

La ditta affidataria s'impegna inoltre a garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico o incidente.

#### **Art. 9 - Osservanza delle condizioni di lavoro del personale.**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente contratto, la ditta affidataria si avvale di personale qualificato idoneo all'espletamento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assicurando l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ditta affidataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato e dovrà sottoporre il personale alle visite

mediche e vaccinazioni previste dalle leggi vigenti.

È onere della ditta affidataria fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi e gli estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del certificato di abilitazione professionale tipo (CAP) ai sensi del decreto legislativo n. 285/1992, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla ditta affidataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente del medesimo, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, in considerazione della giovane età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità.

Il personale deve essere munito di distintivo recante le generalità dell'autista e della ditta che gestisce il servizio.

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo durante la guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono portatile per motivi non di emergenza o legati al servizio) segnalato all'Amministrazione appaltante e da questa accertato, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria, alla seconda infrazione accertata nei confronti dello stesso autista nell'anno scolastico, e potrà richiedere all'appaltatore la sua rimozione dal servizio.

Al personale adibito al servizio devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, anche nel caso che la ditta affidataria non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

#### **Art. 10 - Assicurazioni – Obblighi e responsabilità della ditta affidataria – Danni a persone o cose.**

È a carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerata da responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Ciascun automezzo messo a disposizione dalla ditta affidataria per lo svolgimento del servizio deve essere coperto da polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, da esibire al Comune.

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

#### **Art. 11 – Interruzione del servizio – Incidenti.**

La ditta affidataria si impegna ad osservare orari, percorsi e numero delle corse stabilite dall'Amministrazione appaltante.

Qualora circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni od interruzioni del servizio, la ditta affidataria dovrà darne immediata comunicazione al Comune ed alle Scuole frequentate dagli alunni trasportati e sopperire con altro automezzo idoneo all'uopo reperito.

La ditta affidataria dovrà ripristinare orari e percorsi non appena le cause che determinarono le interruzioni o variazioni del servizio saranno venute meno. Independentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e

contrattuali per esso vincolanti, la ditta affidataria dovrà immediatamente informare il Comune per iscritto di tutti gli incidenti stradali che dovessero verificarsi, quale che sia la gravità di essi ed ancorché non si verifichino danni a persone e a cose.

#### **Art. 12 – Controlli e ispezioni.**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

La ditta affidataria è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli adibiti al servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

#### **Art. 13 – Applicazione di penali – Risoluzione del contratto.**

La ditta affidataria nell'esecuzione del servizio previsto nel presente contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che gli vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamato preventivamente la ditta affidataria, per almeno tre volte nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all'osservanza degli obblighi inerenti il presente contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente comma, la ditta affidataria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.

Il Comune si riserva inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'espletamento del servizio addebitando alla ditta affidataria l'eventuale costo sopportato dal Comune e che sarà trattenuto sui crediti dello stesso appaltatore o sulla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata da parte della ditta affidataria.

Nel caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 600,00 in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della contestazione.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo all'applicazione di penalità e, se reiterate, alla risoluzione del contratto sono le seguenti:

- interruzione del servizio;
- gravi ritardi nell'espletamento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte dell'autista dello scuolabus;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità degli automezzi rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sui veicoli del solo personale autorizzato, la revisione periodica degli automezzi, etc.);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della strada.

In caso di risoluzione del contratto è comunque fatto salvo il diritto da parte del comune di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con la ditta affidataria e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

#### **Articolo 14 – Eccezione di inadempimento**

1. In tutti i casi in cui la ditta affidataria sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il comune non procede al pagamento dei corrispettivi alla ditta affidataria. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **Articolo 15 – Novazione soggettiva - Recesso**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 13 e dall'articolo 106 comma 1 lett. d) punto 2 del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto.

2. Nel caso in cui il comune intenda dismettere il servizio, essa può recedere dal contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del codice.

3. il comune può altresì recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove la ditta affidataria, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

4. Nei casi indicati al comma 3, il recesso è comunicato da parte del comune alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

5. In caso di recesso, la ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

6. Alla ditta affidataria non è data la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Articolo 16 – Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il comune, previa diffida inviata alla ditta affidataria, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese alla ditta affidataria stesso mediante escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del danno maggiore.

#### **Articolo 17 – Osservanza di leggi e regolamenti**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in tema di contratti pubblici che relative alla specificità del servizio appaltato.

2. La ditta affidataria è obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del comune ove il servizio è svolto.

#### **Art. 18 – Deposito cauzionale a garanzia del contratto.**

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del capitale apportato con i mezzi ed il personale impiegato, del fatto che la rata del canone di servizio viene pagata posticipatamente, della comprovata solidità dell'operatore economico e delle condizioni economiche favorevoli di affidamento, ASM Voghera è dispensata dall'obbligo della cauzione definitiva.

#### **Art. 19 – Controversie.**

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, per tutte le controversie legali attinenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, è territorialmente competente il Tribunale di Pavia. Viene pertanto esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 20 – Domicilio.**

La ditta dichiara che il proprio domicilio, a tutti gli effetti del contratto stesso, è quello della propria sede legale.

**ART. 21 - Rinvio dinamico e normativa anticorruzione**

Per quanto non previsto e disposto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.

In particolare ASM Voghera dichiara con la sottoscrizione ed accettazione del presente contratto, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge.

ASM Voghera si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

ASM Voghera, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme vigente. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito [www.comune.rivanazzanoterme.pv.it](http://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it), sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Settore dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale,



derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 22 – Domicilio e trattamento dati**

Il gestore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196 del 30.06.2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il Comune esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa totale. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla normativa vigente

#### **Art. 23 – Spese**

Sono a carico di ASM Voghera Spa le spese per la tassa fissa di registrazione del contratto, bollo, diritti, etc.

Le prestazioni di cui al presente contratto rientrano nell'ambito di applicazione della imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modifiche.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore presunto del contratto è pari ad Euro \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) ed è soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 24 – Stipula del contratto**

L'aggiudicazione sarà vincolante per ASM Voghera mentre sarà impegnativa per il Comune solo dopo che l'atto di assegnazione sarà divenuto esecutivo.

#### **Art. 25 – Disposizioni finali.**

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

La ditta affidataria è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso dalla ditta affidataria per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti richiamano la normativa vigente di settore, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

Troveranno inoltre applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel capo II.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 26 – Oggetto del servizio.**

1. Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento mediante scuolabus, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b) del D.M. 31.01.1997, del servizio di trasporto degli alunni residenti nel Comune di Rivanazzano Terme e frequentanti:

- 1) la Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme;
- 2) la Scuola dell'Infanzia di Godiasco Salice Terme - sezione di Rivanazzano Terme;
- 3) la Scuola Primaria di Rivanazzano Terme;
- 4) la Scuola Secondaria di Primo Grado di Rivanazzano Terme.

#### **Articolo 27 - Durata, avvio e cessazione dell'esecuzione del servizio.**

1. Il rapporto contrattuale disciplinato dal presente contratto coincide dalla data di esecutività del provvedimento di affidamento del servizio sino alla scadenza dell'A.S. 2021/2022.

L'articolazione annuale del servizio coincide con il calendario scolastico predisposto annualmente dall'Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme, secondo le disposizioni in materia della Regione Lombardia.

2. La sospensione dell'esecuzione del contratto e le varianti allo stesso sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 106 e 107 del codice.

3. Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, alla verifica del corretto mantenimento dello stato dei luoghi da parte della ditta affidataria, redigendo apposito verbale.

4. Qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia stato possibile per il comune stipulare un nuovo contratto di appalto, la ditta affidataria è obbligato ad acconsentire alla richiesta del comune di stipulare con essa un nuovo contratto avente durata non superiore a un anno e avente i medesimi contenuti di quello cessato.

#### **Articolo 28 - Ammontare del servizio.**

1. L'importo del servizio è stato determinato ai sensi dell'art. 35 del codice tenuto conto dei costi sostenuti dall'Amministrazione nell'ultimo triennio per il servizio oggetto di affidamento.

2. Si dà atto che, date le modalità di svolgimento del servizio, non vi sono rischi da interferenze, così come definiti dall'articolo 26 del d. lgs 81 del 2008. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.2008 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui al citato articolo 26 e l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero, essendo già ricompreso nell'importo contrattuale, come definito dal primo comma.

3. L'importo contrattuale, come definito dal primo comma, è altresì remunerativo per i costi che la ditta affidataria deve sopportare per l'elaborazione e l'ottemperanza del proprio documento di valutazione del rischio previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008 ed in sede di offerta devono essere specificati, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendali.

### **PARTE II – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

## **Articolo 29 – Disciplina del servizio**

1. La ditta affidataria è tenuta a svolgere il servizio attenendosi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quanto disposto dal D.M. 31.01.1997, dal d.lgs 395/2000, dal D.M. 21.12.91 n. 448, dal d. lgs. 19.11.97 n. 422 e dalla l.r. 14.07.2009 n. 11.

2. La ditta affidataria è tenuta, in particolare, ad attenersi a tutte le disposizioni del codice della strada in materia di circolazione, sicurezza, assicurazione e revisioni periodiche dei mezzi adibiti al servizio. La ditta affidataria risponde di eventuali infrazioni al codice della strada compiute nell'esercizio del servizio, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune.

3. La Ditta affidataria deve tassativamente rispettare gli orari di arrivo ai plessi scolastici. Gli orari di partenza previsti nel piano percorsi sono indicativi, pertanto l'impresa dovrà procedere, prima dell'inizio del servizio, alla verifica dei tempi occorrenti per ciascun percorso e darne precisa comunicazione all'Ufficio Istruzione.

Il numero dei giorni di servizio dipenderà dal calendario scolastico determinato dalle autorità scolastiche ed il compenso mensile sarà conseguentemente adeguato.

A causa di ragioni legate all'entrata anticipata e/o al rientro posticipato, l'Amministrazione Comunale può variare l'orario giornaliero delle corse, senza che ciò comporti un aggravio di costi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati e dei cittadini in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza, e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

La Ditta, nell'esercizio del servizio, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il servizio stesso.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali, proprio personale ed a proprio rischio, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.

Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta in collaborazione con il Comune di Rivanazzano Terme tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale/alle Istituzioni Scolastiche comunicare alla ditta affidataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato, sulla base di un "piano percorsi" concordato con l'Amministrazione Comunale sulla falsariga del piano percorsi anni precedenti.

Il Comune di Rivanazzano Terme, in collaborazione con la Ditta, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica definirà di anno in anno, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

La Ditta dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano annuale di trasporto alunni.

Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i

punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica. Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti potranno essere modificati come sopra previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione.

I percorsi e gli orari sono suscettibili di variazione in base al numero degli studenti, ai plessi da raggiungere, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche. Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione.

Ogni singolo trasporto deve essere richiesto dall'ufficio istruzione del Comune e in nessun caso dal singolo utente. Verrà trasmesso un fax con tutti gli estremi del trasporto, che deve essere restituito per accettazione entro le 48 ore successive.

La Ditta è tenuta ad adeguarsi, se richiesto dal Comune, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 2 giorni prima.

La Ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine gli Uffici Comunali all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.

Al personale di assistenza alunni sullo scuolabus comunale (per la scuola dell'infanzia) provvede direttamente il Comune.

Qualora l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade o scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni imprevedibili rendessero momentaneamente inagibili le sedi degli edifici scolastici, l'Amministrazione comunale potrà richiedere alla ditta affidataria la modifica temporanea delle tratte, senza oneri aggiuntivi.

L'Amministrazione può, infine, non attivare o sopprimere il servizio per mancanza di utenza, ovvero per situazioni al momento imprevedibili.

4. Tutti i mezzi necessari per la completa esecuzione del servizio sono a totale carico della ditta affidataria. I mezzi impiegati devono essere conformi alle normative vigenti e che vengano emanate durante il corso dell'appalto in materia di trasporto pubblico di persone e di alunni della scuola dell'obbligo. I mezzi devono essere immatricolati ed assicurati a norma di legge ed omologati per il numero di passeggeri previsto per ogni servizio. In particolare devono essere osservate le disposizioni emanate con Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/1/1997 e dal decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° aprile 2010 recante "caratteristiche costruttive degli scuolabus". La ditta affidataria deve preventivamente comunicare al comune tutti gli elementi conoscitivi relativi ai mezzi di cui esso intende avvalersi, nonché le generalità e le patenti di guida con relativo kd/cqc persone idoneo alla guida di automezzi tipo scuolabus degli autisti impiegati oltre ad ogni elemento utile ad attestare la loro idoneità professionale. La ditta affidataria cura la buona manutenzione e piena efficienza dei mezzi in dotazione effettuando tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari. Il comune si riserva la

facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei mezzi e la ditta affidataria si obbliga ad effettuare immediatamente le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

### **Articolo 30 – Obblighi della ditta affidataria**

1. L'obbligazione principale gravante sulla ditta affidataria consiste nello svolgimento del servizio conformemente alle modalità di cui al presente contratto. In particolare, gli è fatto d'obbligo di:

a) svolgere il servizio senza interruzioni, qualunque siano le condizioni atmosferiche, essendo onere della ditta affidataria dotare il mezzo di trasporto di idoneo equipaggiamento invernale che permetta allo stesso di coprire l'intero percorso del servizio;

b) svolgere il servizio secondo un monte ore settimanale indicativo per il trasporto fissato per tutte le scuole in presunte 38/39 ore dal lunedì al sabato, compresi rientri pomeridiani. Tali indicazioni hanno tuttavia valore puramente indicativo e possono variare, sia come fasce orarie che come numero complessivo di ore necessarie, a seconda delle esigenze delle scuole interessate. In conseguenza di tali possibili variazioni, la ditta affidataria resta comunque vincolato allo svolgimento del servizio. Il numero presunto dei chilometri settimanali è previsto in complessivi 600 circa. Tali variazioni possono determinare, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 12 la revisione dell'importo contrattuale.

c) effettuare, tramite l'autista addetto alla guida dei mezzi, il controllo dei titoli legittimanti il trasporto detenuti dagli utenti e a segnalare tempestivamente al comune eventuali inadempimenti. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tali controlli anche a mezzo di proprio personale;

d) munire i conducenti in servizio di telefono cellulare affinché possano affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti occorrenti durante il trasporto stesso, contattando l'impresa stessa o il Comune o le famiglie degli alunni a seconda del tipo di imprevisto. Per il conducente l'apparecchio telefonico dovrà essere a viva voce o dotato di auricolare.

2. Gravano sulla ditta affidataria altresì le seguenti obbligazioni:

a) osservare le norme in vigore in materia di assunzione, ed attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni, ed in genere le condizioni di ogni altro contratto collettivo che dovesse venire stipulato per le categorie interessate. La ditta affidataria adotta dette misure autonomamente e, in caso di accertamento di inadempimento da parte del comune, pone le azioni correttive entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione;

b) adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di terzi, nonché evitare danni e beni pubblici e privati. La ditta affidataria adotta dette misure autonomamente e, in caso di accertamento di inadempimento da parte del comune, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione;

c) trasmettere al comune prima dell'avvio del servizio e, comunque, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione, tutta la documentazione atta a verificare inequivocabilmente il possesso da parte del personale impiegato di idoneo permesso a condurre automezzi tipo scuolabus;

d) trasmettere al comune prima dell'avvio del servizio e, comunque, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori e documentazione relativa alla valutazione dei rischi dell'impresa.

3. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il comune può sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta affidataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della ditta affidataria e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e

l'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio il comune può avvalersi di qualsiasi soggetto che non sia la ditta affidataria, oppure provvedervi direttamente.

4. La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire il trasporto di tutti gli alunni nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/97, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- b) essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77.  
Devono inoltre essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte e l'anno di prima immatricolazione di ciascun veicolo non deve essere anteriore al 1998;
- c) possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- d) essere conformi rispetto le normative regionale e nazionale sulle limitazioni del traffico ai fini delle emissioni inquinanti emesse annualmente;
- e) essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- f) essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori.

Ancora, gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

Gli automezzi devono essere perfettamente puliti prima di ogni servizio.

5. La Ditta si impegna inoltre ad effettuare, su richiesta del Comune, avanzata entro 48 ore prima, servizi supplementari (che si esauriscono nell'arco di una giornata nelle fasce orarie 08.00-18.00 e comunque in un raggio di 70 Km dalle scuole), con propri mezzi, per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative: percorrenza annua minima per tale servizio complessivi Km. 500 (salvo incremento offerto in sede di gara dalla ditta affidataria).

Tali servizi dovranno essere svolti senza diritto di retribuzione supplementare.

Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dall'Ufficio Istruzione.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità.

### **Articolo 31 - Tariffe.**

1. Le tariffe del servizio a carico degli utenti sono determinate e riscosse direttamente da parte del comune. La ditta affidataria non è pertanto legittimato a chiedere agli utenti alcun compenso integrativo e/o sostitutivo di quello fissato a carico del Comune.

### **Articolo 32 – Servizio pubblico essenziale**

1. Il servizio di cui al presente contratto ha natura di servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge 146/90 e, come tale, non può essere sospeso o interrotto.

2. La ditta affidataria deve pertanto garantire il rispetto della normativa nazionale e comunale vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

3. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, la ditta affidataria deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000.

4. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte della ditta affidataria al

comune mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, il comune applica la penale prevista all'articolo 13 del presente contratto.

### **PARTE III – RAPPORTO CONTRATTUALE**

#### **Articolo 33 - Organico.**

1. Fermo restando il requisito previsto dalle norme di gara, la ditta affidataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre, previa valutazione con il direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

2. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione professionale indicata.

3. In particolare il personale impiegato deve essere in possesso di idoneo permesso a condurre automezzi tipo scuolabus (patente di guida con relativo kd/cqc persone).

4. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

5. All'inizio del rapporto contrattuale la ditta affidataria comunica al comune i nominativi del personale nonché le qualifiche professionali ricoperte e trasmette copia di idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli professionali e delle patenti di guida posseduti dal personale subentrante devono essere comunicati al comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

6. Il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso che tenga in debita considerazione l'età degli utenti. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti della ditta affidataria, il comune ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

7. Riguardo al personale utilizzato, la ditta affidataria si obbliga:

a) a conformarne l'attività a tutte le disposizioni vigenti, anche di carattere regolamentare emanate dalla stessa;

b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, in conformità con il documento di valutazione del rischio nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

8. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra il comune e il personale a qualunque titolo utilizzato dalla ditta affidataria.

9. Fatto salvo il termine fissato dal comma 6, in caso di accertata irregolarità da parte del comune, la ditta affidataria è obbligata a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 34 - Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. Nel caso in cui il personale impiegato dalla ditta affidataria non abbia la qualifica di socio dello stesso, esso deve intrattenere con la ditta affidataria un rapporto contrattuale di qualsiasi tipo disciplinato dalla vigente normativa e dai vigenti contratti collettivi. La ditta

affidataria è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autisti o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato. Gli obblighi di cui al presente articolo gravano sulla ditta affidataria ancorché costituito in forma di cooperativa.

2. La ditta affidataria è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.

3. In tutti i casi di inadempienza contributiva della ditta affidataria, il comune interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

4. In tutti i casi di inadempienza retributiva della ditta affidataria, il comune può intervenire in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

5. La ditta affidataria si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dal comune che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

#### **Articolo 35 - Misure in tema di sicurezza.**

1. Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, la ditta affidataria deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, al comune il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo della ditta affidataria dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. La ditta affidataria deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. La ditta affidataria deve in ogni momento, a semplice richiesta del comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando al comune entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. La ditta affidataria deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

6. La ditta affidataria adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte del comune, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione

#### **Articolo 36 - Revisione dell'importo contrattuale.**



1. Nel caso in cui – a decorrere dal secondo anno dalla stipula del contratto - le principali componenti del costo del servizio (personale, carburante, costo di gestione dei mezzi, etc.) subiscano una variazione – analiticamente dimostrata dalla ditta affidataria – superiore al 10% dei costi vigenti utilizzati ai fini della formulazione dell’offerta, la ditta affidataria ha la facoltà di richiedere la modifica dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 del codice.

### **Articolo 37 - Cessione del contratto e subappalto.**

Le prestazioni oggetto del presente servizio possono essere subappaltate, previa autorizzazione del comune, entro il limite dell’importo complessivo contrattuale previsto ex lege.

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

### **Articolo 38 - Copertura assicurativa per danni.**

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, la ditta affidataria è responsabile per eventuali danni causati al comune e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall’attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti del comune alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. La ditta è tenuta a contrarre e a presentare debitamente quietanzate al Comune, prima dell’inizio del servizio, adeguate polizze assicurative (anche cumulative) con le seguenti caratteristiche:

- *R.C.Auto:*

I mezzi forniti dall’aggiudicatario per l’espletamento del servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi della legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni (codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose devono essere almeno pari ad € 15.000.000,00.

Le polizze relative ai veicoli dovranno essere presentate in copia al Comune prima della stipulazione del contratto con quietanza di pagamento. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del gestore.

- *Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:*

La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 2.000.000,00 per R.C.O. per persona.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dalla ditta affidataria al Comune prima della stipulazione del contratto o se antecedente prima dell’inizio del servizio e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze.

3. La/e polizza/e di cui al comma precedente deve/devono:

- a) avere durata non inferiore a quella della durata del contratto cui essa è riferita;
- b) prevedere la sua proroga tacita sin tanto che il comune non ne abbia disposto lo svincolo;
- c) avere un massimale non inferiore a quanto indicato;
- d) contenere l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.

4. Laddove la ditta affidataria intenda fruire di polizza emessa per la generalità indistinta

della sua attività imprenditoriale o, comunque, di polizza non emessa esclusivamente per il servizio di cui al presente contratto, resta a suo esclusivo carico ogni risarcimento o ristoro non coperto dalla polizza per sopravvenuta in capienza del massimale garantito.

5. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico della ditta affidataria.

6. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, la ditta affidataria deve presentare al comune attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

Per il Comune di Rivanazzano Terme

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I AMM.VO  
Dott. Stefania Schiavi

Per ASM Voghera SpA

---